

## **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

della Federazione Italiana Dama

*Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 11 ottobre 2005*



## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

TITOLO I - GENERALITA'.....	4
Art. 1 - Principi informativi.....	4
Art. 2 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati.....	4
Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati in particolare.....	4
TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA FEDERALE.....	5
Art. 4 – Competenza degli organi giudicanti.....	5
Art. 5 – Organi di Giustizia.....	5
Capo I - PROCURATORE FEDERALE .....	5
Art. 6 - Composizione e compiti.....	5
Capo II - GIUDICE SPORTIVO UNICO (G.S.U.).....	6
Art. 7 - Composizione e compiti.....	6
Capo III - COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA (C.G-D).....	6
Art. 8 – Composizione .....	6
Art. 9 – Funzionamento.....	6
Art. 10 – Convocazione.....	7
Art. 11 – Poteri e Competenze.....	7
Capo IV - COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE (C.A.F.).....	7
Art. 12 – Composizione .....	7
Art. 13 – Funzionamento.....	8
Art. 14 - Convocazione.....	8
Art. 15 – Poteri .....	8
Art. 16 – Competenze.....	8
Capo V - ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	9
Art. 17 - Astensione.....	9
Art. 18 - Ricusazione.....	9
Capo VI - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	10
Art. 19 – Atto introduttivo del giudizio.....	10
Art. 19/1 – Tasse per ricorso .....	11
Art. 20 - Procedimento.....	11
Art. 21 - Archiviazione.....	12
Art. 22 - Sospensione cautelare.....	12
Art. 23 - Istruttoria.....	13
Art. 24 - Dispositivo e motivazione.....	13
Art. 25 - Comunicazione e efficacia della decisione.....	13
Capo VII - IL PROCEDIMENTO D'APPELLO.....	14
Art. 26 - Impugnazioni.....	14
Art. 27 - Procedimento.....	14
Art. 28 - Istanza di sospensiva.....	14
Capo VIII - REVISIONE.....	15
Art. 31 - Istanza e procedura.....	15
Capo IX - SANZIONI DISCIPLINARI.....	16
Art. 32 - Tipologia delle decisioni.....	16
Art. 32/1 - Circostanze aggravanti.....	16
Art. 32/2 - Concorso di circostanze aggravanti.....	16
Art. 32/3 - Circostanze attenuanti.....	16
Art. 32/4 - Concorso di circostanze attenuanti.....	16
Art. 32/5 - Valutazione delle circostanze.....	17
Art. 32/6 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.....	17



Art. 33 - Tipologia delle sanzioni.....	17
Art. 34 - Dell'Ammenda in particolare.....	17
Art. 35 - Sanzioni accessorie.....	17
Art. 36 - Recidiva.....	18
Art. 37 - Tentativo.....	18
Art. 38 - Spese.....	18
Art. 39 - Inibizione.....	18
Capo X - TERMINI.....	19
Art. 40 - Efficacia.....	19
Art. 41 - Computo.....	19
Capo XI - CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE.....	19
Art. 42 - Prescrizione.....	19
Art. 43 - Amnistia.....	19
Art. 44 - Indulto.....	20
Art. 45 - Grazia.....	20
Art. 46 - Riabilitazione.....	20
TITOLO III - PROCEDIMENTI EXTRA GIUDIZIALI.....	21
Capo I - CONCILIAZIONE.....	21
Art. 47 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.....	21
Art. 48 Costituzione e composizione del Collegio Arbitrale.....	21
Art. 49 - Procedura, pronunzia del lodo, sostituzione del Presidente o dei Componenti.....	22
Art. 50 - Conferimento dell'incarico di Componente del Collegio Arbitrale.....	22
Art. 51 - Esecuzione del lodo.....	22
Capo II - CONFLITTI DI COMPETENZA.....	22
Art. 52 - Generalità.....	22
Art. 53 - Procedimento.....	22
Art. 54 - Decisione.....	23
Allegati.....	23
Disposizioni finali.....	23
APPENDICE AL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA:.....	24
INFRAZIONI E SANZIONI.....	24
RICORSI.....	24



## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

### TITOLO I - GENERALITA'

#### Art. 1 - Principi informativi

I principi informativi della Giustizia federale sono enunciati nello Statuto.

I Sodalizi affiliati e i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle disposizioni e delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine e correttezza sportiva e di senso civico o morale in ogni rapporto legato alla loro qualità.

Il loro comportamento è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento.

Sono tenuti altresì:

- a) a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri Tesserati o Affiliati o di Organi federali centrali o periferici;
- b) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari;
- c) a non compiere, o a non consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo o di una Gara in genere, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica: il Dirigente, il Socio e il Tesserato, che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale, essendo altrimenti passibile di procedimenti disciplinari;
- d) ad attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni;
- e) a non fare uso delle sostanze vietate o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche.

#### Art. 2 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

I Sodalizi affiliati ed i Tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.


L'efficacia dei Regolamenti fa data dall'approvazione del C.O.N.I. e se ne presume legale conoscenza dal deposito presso la Segreteria Generale della F.I.D..

Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

#### Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati in particolare

Gli Affiliati:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari;
- c) rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori;
- d) rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni; la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.



- e) si presumono responsabili fino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee;
- f) potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

La responsabilità oggettiva dell'Affiliato sussiste anche nelle ipotesi di violazioni delle norme antidoping da parte di soggetti allo stesso tesserati.

## **TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA FEDERALE**

### **Art. 4 – Competenza degli organi giudicanti**

La competenza disciplinare è demandata agli organi giudicanti della Federazione.

### **Art. 5 – Organi di Giustizia**

Gli Organi di Giustizia Federali sono i seguenti:

- a) Procuratore Federale;
- b) Giudice Sportivo Unico;
- c) Commissione di Giustizia e Disciplina (C.G-D.);
- d) Commissione di Appello Federale (C.A.F.).

## **Capo I - PROCURATORE FEDERALE**

### **Art. 6 - Composizione e compiti**


L'Ufficio del Procuratore Federale è formato dallo stesso e da un Supplente nominati, dal Consiglio Federale, e dura in carica per l'intero ciclo olimpico.

Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia sportiva. In caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal sostituto procuratore.

Il Procuratore Federale è l'organo che:

- a) riceve le denunce, i ricorsi, i reclami o gli esposti provenienti da tesserati o dirigenti o da chiunque vi abbia interesse e che non sia incorso nella decadenza di cui al successivo art. 19, verificatesi in occasione di gare o manifestazioni ed inoltre quelle attinenti a violazioni di norme federali. Istituisce le pratiche relative e promuove l'azione disciplinare investendo l'organo giudicante competente e contestando formalmente all'interessato i fatti a questi addebitati.
- b) svolge inchieste e supplementi di istruttoria per atti trasmessigli dal Giudice Sportivo Unico, dalla Commissione Giustizia e Disciplina o dalla Commissione di Appello Federale in ordine ad eventuali altre possibili trasgressioni emerse in sede di giudizio a carico di tesserati e affiliati alla Federazione;
- c) agisce d'ufficio qualora venga a conoscenza di infrazioni
- d) acquisiti gli atti relativi e terminata la fase istruttoria, valutata la fondatezza degli elementi di prova, provvede o all'archiviazione o al deferimento dell'incolpato dinanzi all'organo giudicante competente;
- e) interviene nei giudizi - sia di primo che di secondo grado - formulando le proprie richieste e conclusioni;
- f) può impugnare le decisioni di primo grado adottate dal Giudice Sportivo Unico o Giudice Sportivo Unico Supplente;
- g) può ricorrere alla Commissione di Appello Federale avverso le decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina secondo le modalità previste nel presente regolamento;
- h) collabora con la procura antidoping del C.O.N.I. ed informa quest'ultima di ogni eventuale notizia di reato in materia;

Per le proprie indagini il Procuratore Federale può avvalersi di tutti gli organi, commissioni ed uffici della Federazione.



Il Procuratore Federale può, altresì, disporre di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

In caso di vacanza per qualsivoglia motivo del Procuratore Federale e/o del Supplente, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale, che provvederà alle nomine.

L'Ufficio del Procuratore Federale ha sede presso la Segreteria Federale, dove svolge le sue funzioni.

## **Capo II - GIUDICE SPORTIVO UNICO (G.S.U.)**

### **Art. 7 - Composizione e compiti**

L'Ufficio del Giudice Sportivo Unico è composto dallo stesso e dal Giudice Sportivo Unico Supplente, che sono nominati dal Consiglio Federale e dura in carica per l'intero ciclo olimpico.

Il Giudice Sportivo Unico è Organo di Giustizia di primo grado (art.46 dello Statuto) con l'esclusivo compito di decidere in ordine agli atti trasmessi dai direttori di gara, dagli arbitri e dalle giurie di gara per l'irrogazione delle sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e del comportamento dei partecipanti, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica disciplinare adottate dai direttori di gara o arbitri o giurie durante la gara o che siano espressamente devolute all'esclusiva competenza dell'organo tecnico specifico.

Il Giudice Sportivo Unico espleta eventuale istruttoria, ritenuta necessaria a suo giudizio in ordine ai documenti relativi alle manifestazioni sportive.

Il Giudice Sportivo Unico informa il Procuratore Federale dei procedimenti in corso e ne richiede eventualmente l'intervento per supplementi di indagine che ritenga necessari.

Il Giudice Sportivo Unico decide sugli atti e sulle infrazioni, che il Regolamento Tecnico Federale espressamente devolve alla sua competenza, commessi durante o in occasione di gare e campionati che si svolgono sotto l'egida della F.I.D.

Con ordinanza il Giudice Sportivo Unico può dichiarare la inammissibilità o la improcedibilità della denuncia, reclamo, ricorso o esposto.

Il Giudice Sportivo Unico rimette gli atti al Procuratore Federale in tutti quei casi in cui ravvisi violazioni che esulano dalla sua competenza.

In caso di vacanza per qualsivoglia motivo del Giudice Sportivo Unico e/o del Supplente, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale che provvederà alle nomine.

L'Ufficio del Giudice Sportivo Unico ha sede presso la Segreteria Federale dove svolge le sue funzioni.

## **Capo III - COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA (C.G-D)**


### **Art. 8 – Composizione**

La Commissione di Giustizia e Disciplina, composta da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, è nominata dal Consiglio Federale (art. 21.c dello Statuto) e dura in carica per l'intero ciclo olimpico.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, del Presidente, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale che provvederà alla nuova nomina.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo dei membri della Commissione, tali da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale che provvederà alle nomine.

### **Art. 9 – Funzionamento**



Il Collegio Giudicante, in ogni procedimento, è composto dal Presidente e da due giudici.

In assenza del Presidente, il collegio viene presieduto dal membro effettivo più anziano, che assume la funzione di vice presidente.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i giudici effettivi, il Presidente provvede all'integrazione della Commissione effettuando la sostituzione con i membri supplenti.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza.

Funge da Cancelleria la Segreteria della F.I.D.

#### **Art. 10 – Convocazione**

La Commissione di Giustizia e Disciplina è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, inviati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, dal Presidente stesso; nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione a mezzo telegrafo, senza osservanza dei termini di cui sopra.

#### **Art. 11 – Poteri e Competenze**

La Commissione di Giustizia e Disciplina è Organo di primo grado. Diviene Organo di secondo grado per i ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico.

Può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della F.I.D. ed alle parti, nonché sentire nel corso della seduta le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti.

Tutti gli Organi Federali sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione ogni atto o documento in possesso della F.I.D. che possa servire alla Commissione stessa.

La Commissione Giustizia e Disciplina decide

- a) sulle infrazioni commesse dai sodalizi e dai tesserati durante le manifestazioni sportive e non aventi natura tecnica;
- b) sulle infrazioni ai principi di comportamento enunciati nel presente Regolamento commessi da chiunque sia soggetto alla osservanza delle norme federali;
- c) sui ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico.
- d) inappellabilmente sui ricorsi per omessa o errata attribuzione dei voti nelle convocazioni delle assemblee nazionali;
- e) inappellabilmente sui ricorsi avverso la reiezione delle candidature alle cariche federali.

Esercita le funzioni di Commissione Verifica poteri nelle Assemblee Nazionali.


La Commissione di Giustizia e Disciplina, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto dall'art. 1, dichiara il non luogo a procedere dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione di Appello Federale.

### **Capo IV - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE (C.A.F)**

#### **Art. 12 – Composizione**

La Commissione d'Appello Federale, composta da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, è nominata dal Consiglio Federale e dura in carica per l'intero ciclo olimpico.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, del Presidente, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale che provvederà alla nuova nomina.



In caso di dimissioni o di impedimento definitivo dei membri della Commissione, tali da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, il Presidente della Federazione dovrà convocare, entro trenta giorni dall'evento, una riunione del Consiglio Federale che provvederà alle nomine.

### **Art. 13 – Funzionamento**

Il Collegio Giudicante, in ogni procedimento, è composto dal Presidente e da due giudici.

In assenza del Presidente, il collegio viene presieduto dal membro effettivo più anziano, che assume la funzione di vice presidente.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i giudici effettivi, il Presidente provvede all'integrazione della Commissione effettuando la sostituzione con i membri supplenti.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza

Funge da Cancelleria la Segreteria della F.I.D.

### **Art. 14 - Convocazione**

Le Commissioni d'Appello Federale è convocate dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, dal Presidente stesso. Nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione a mezzo telegrafo, senza osservanza dei termini di cui sopra.

### **Art. 15 – Poteri**

La Commissione può consultare, per ragioni di particolare competenza e su richiesta del suo Presidente o di almeno due componenti, persone estranee alla Commissione stessa.

Tutti gli Organi Federali sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione ogni atto o documento in possesso della F.I.D. che possa servire alla Commissione stessa.

### **Art. 16 – Competenze**


La Commissione d'Appello Federale è organo giudicante di secondo grado e, in tale veste, giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina.

Decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di 1° grado.

Le parti ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la loro necessità sia emersa successivamente al giudizio di 1° grado.

La Commissione d'Appello Federale decide, inoltre, su tutte le competenze che lo Statuto ed il Regolamento Organico espressamente le attribuisce ed in particolare:

- a) decide sui ricorsi presentati avverso la non ammissione delle candidature alla Presidenza Federale (art. 5 del Regolamento Organico);
- b) accerta le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 9 del Regolamento Organico);
- c) decide sui ricorsi avverso la dichiarazione di decadenza di singoli componenti degli Organi Federali (art. 14 del Regolamento Organico)
- d) risolve i conflitti di competenza tra Organi Federali (art. 19 del Regolamento Organico);
- e) decide inappellabilmente sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti (art. 40 del Regolamento Organico);
- f) decide sui ricorsi avverso la validità delle deliberazioni assembleari dei Sodalizi Affiliati, che abbiano in Assemblea espresso in punto voto contrario, o degli Affiliati e dei Rappresentanti degli atleti/tecnici aventi diritto, che non abbiano partecipato all'Assemblea, in tal caso solo per delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto (art. 49 del Regolamento Organico);



- g) decide sui ricorsi avverso il provvedimento di dichiarazione di inattività, adottato dal Consiglio Federale nei confronti dei Sodalizi che per un anno sportivo non abbiano svolto alcuna attività sportiva;
- h) decide sui ricorsi avverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione, adottato dal Consiglio Federale nei confronti dei Sodalizi che perdano i requisiti prescritti dallo Statuto;
- i) pone il visto di esecutività al divieto per un Sodalizio di tesserare persone espulse da altri Affiliati, deliberando la sussistenza di gravi motivi;
- j) decide sulle istanze di riabilitazione.

## Capo V - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

### Art. 17 - Astensione

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi, redigendo apposita istanza:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale;
- g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.

Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione obbligatoria decide la Corte d'Appello Federale, senza formalità di procedura, quando l'istanza sia stata presentata dal G.S.U., dalla C.G-D o da un componente della C.A.F..

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal Presidente della C.A.F. provvede la Commissione stessa presieduta dal Vicepresidente.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.


Se è accolta la dichiarazione di astensione, il Giudice astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

### Art. 18 - Ricusazione

Può essere ricusato un componente degli Organi giudicanti:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale;

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale nelle materie di sua competenza, e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore è venuto a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.



Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante ricusato, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Giudice ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

La ricusazione sospende il procedimento.

Sulla ricusazione decide:

- La Commissione d'Appello Federale in caso di ricusazione del G.S.U. o della C.G-D.
- La Commissione d'Appello Federale, con l'astensione dell'interessato, in caso di ricusazione del Presidente o di un Componente della stessa.

Nell'ipotesi di ricusazione del Presidente della C.A.F., competente a decidere è la C.A.F. stessa presieduta dal Vicepresidente.

La decisione non è impugnabile. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Il procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del Giudice che deve sostituire quello ricusato nell'esame del caso di cui alla ricusazione.

Non è ammessa la ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Ove non sia possibile, a causa della ricusazione di un numero tale di membri da impedire la costituzione di un collegio giudicante composto da tre membri, il Consiglio Federale, su segnalazione del Presidente della C.A.F., provvederà a nominare uno o più membri per consentire la formazione dell'Organo giudicante. I nuovi membri resteranno in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

## **Capo VI - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**


### **Art. 19 – Atto introduttivo del giudizio**

I giudizi possono essere introdotti:

- a) d'ufficio, essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (fogli di arbitraggio, rapporto del Direttore di Gara, delle eventuali Giurie, ecc);
- b) su denuncia, reclamo, ricorso o esposto di qualsiasi organo federale, collegiale od individuale;
- c) su denuncia, reclamo, ricorso o esposto delle Commissioni Tecniche per i fatti attinenti all'attività sportiva specifica o in particolare allo svolgimento delle competizioni;
- d) su denuncia, reclamo, ricorso o esposto dei Presidenti dei Sodalizi affiliati, di Direttori di Gara o di Tesserati in genere;
- e) dal Procuratore Federale, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire violazione dei doveri di cui all'art. 1 e seguenti, che avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Sono legittimati ad instaurare il procedimento mediante presentazione di reclamo, ricorso, esposto o denuncia gli Affiliati, i dirigenti degli stessi, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti. È, altresì, legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati anche i portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione.

La rinuncia o il ritiro di un atto non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, nonché per le impugnazioni del Procuratore Federale.



Le richieste devono essere redatte per iscritto e trasmesse agli organi competenti.

I documenti ufficiali di cui al punto a) debbono essere inviati agli organi competenti (Giudice Sportivo Unico) per quanto di competenza e comunque alla Segreteria della F.I.D. entro due giorni dalla fine della manifestazione, escluso quello della manifestazione stessa.

Le altre richieste di cui ai punti b), c) e d) devono essere inviate a mezzo raccomandata (preannunciata eventualmente da telefax) nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della violazione stessa all'ufficio del Procuratore Federale che ne vaglierà la fondatezza.

Copia dei motivi delle denunce, dei reclami, dei ricorsi o degli esposti deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere inviata unitamente al reclamo spedito all'ufficio del Procuratore Federale. La controparte ha diritto di inviare proprie contro-deduzioni entro sette giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi delle denunce, degli esposti, del reclamo o dei ricorsi, spedendone copia, a mezzo raccomandata a/r, anche al reclamante.

Gli atti che vengono redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili.

Se il richiedente, per causa di forza maggiore, sia venuto a conoscenza del fatto in un tempo successivo, può sporgere reclamo entro due giorni dalla conoscenza del fatto stesso.

La forza maggiore deve essere rigorosamente provata.

Al termine dell'istruttoria nell'ipotesi in cui i fatti stessi non si rilevino manifestamente infondati il Procuratore Federale trasmetterà gli atti agli organi giudicanti.

#### **Art. 19/1 – Tasse per ricorso**

Le tasse per ricorso sono fissate dal Consiglio Federale.

In caso di accoglimento del ricorso, anche parziale, la tassa verrà restituita.

L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.

Il ricorso non accolto comporta l'incameramento della relativa tassa.

Il ricorso non accompagnato dalla tassa prescritta, ovvero accompagnato da tassa insufficiente, dovrà essere dichiarato irricevibile. Ove risulti versata una tassa insufficiente, questa sarà restituita nel termine di trenta giorni.

È fatto d'obbligo al ricorrente di produrre copia del versamento della tassa nel contesto del ricorso.

#### **Art. 20 - Procedimento**

Il Procuratore Federale, ogni qual volta venga, comunque, a conoscenza dei fatti che possano costituire violazione ai doveri di cui all'art. 1, avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi.

Nell'ipotesi in cui i fatti stessi non si rilevino manifestamente infondati, il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti all'incolpato e formulando richiesta di apertura del procedimento disciplinare.


La contestazione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati e le norme che si ritengono violate, in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di controdedurre.

La contestazione deve contenere il termine non inferiore a 15 giorni entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per il tramite di un difensore munito di delega (che può svolgere attività istruttoria, in particolare raccogliere prove da sottoporre alla valutazione degli Organi inquirenti o giudicanti), le controdeduzioni.

L'incolpato deve dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio; in carenza, vale la residenza risultante presso l'Ufficio tesseramento della F.I.D..

Decorso il predetto termine di 15 giorni, il Procuratore Federale, valuta le controdeduzioni eventualmente pervenute e decide se assumere il provvedimento di archiviazione, di cui al successivo art. 21, o proseguire nel giudizio.

La Commissione di Giustizia e Disciplina nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto all'art. 1, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore Federale,



il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione d'Appello Federale, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, instaura il procedimento, procedendo alla contestazione dei fatti nei confronti del trasgressore.

La Commissione di Giustizia e Disciplina, ricevuta la richiesta del Procuratore Federale, provvede alla convocazione dell'incolpato innanzi alla Commissione stessa con atto contenente la contestazione definitiva, l'invito a nominarsi un difensore, l'indicazione dei testi e la data, ora e luogo dell'udienza.

La C.G-D provvede, altresì, alla nomina di un relatore.

Tra la notifica e la fissazione dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato al Procuratore Federale, parte necessaria del procedimento.

L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia, produrre memoria e indicare testi fino al giorno precedente la data dell'udienza.

È fatta salva, altresì, la facoltà del Procuratore Federale e dell'incolpato di presentare, entro lo stesso termine, memorie e documenti in duplice copia, di cui una viene consegnata dalla Commissione all'altra parte.

La C.G-D può assumere d'ufficio qualsiasi prova, dandone comunicazione alle parti.

L'incolpato è libero di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni.

Gli altri tesserati F.I.D., invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.

L'azione disciplinare è irretrattabile.

Non è ammessa la presenza di più di un difensore munito di delega per ogni parte.

Ai procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia e Disciplina sportiva possono partecipare soltanto le parti ed il loro difensore munito di delega.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.

Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e i Direttori di gara in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia e Disciplina sportiva.

Nel procedimento deve essere assicurata la difesa dell'interessato, ed ammessa, a sue spese, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la sua difesa personale.

Tutte le controversie sono discusse in pubblica udienza, e le decisioni devono sempre essere motivate, anche se succintamente.

## **Art. 21 - Archiviazione**

Le indagini del Procuratore federale dovranno concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.


Nel caso in cui dovesse ritenere di non promuovere alcun procedimento, emetterà il provvedimento di archiviazione.

I provvedimenti di archiviazione, la denuncia o la segnalazione verranno annotati [nel Casellario Federale](#) istituito presso la Segreteria Federale e tenuto dal Segretario Generale che ne darà comunicazione alle parti interessate.

## **Art. 22 - Sospensione cautelare**

In qualunque momento dell'istruttoria o durante la fase del dibattimento, nei casi che mettano in rilievo particolare la gravità dell'infrazione, la gravità degli indizi di colpevolezza, il pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione delle violazioni, il Procuratore Federale può richiedere alla C.G-D, con provvedimento motivato, la sospensione cautelativa dell'indiziato da ogni attività federale sino all'esito del procedimento.

Su istanza di parte il provvedimento può essere impugnato, nel termine di giorni 15, innanzi alla Commissione d'Appello Federale, che decide immediatamente, sulla base degli atti e senza formalità,



sull'adozione o meno del provvedimento di sospensione. La sospensione, che non è rinnovabile, ha decorrenza dal giorno della comunicazione e durata massima di 60 giorni.

Ove sia stata disposta la sospensione cautelativa, questa viene meno il giorno stesso della decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina. Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente scontato viene scomputato dal periodo della sospensione definitiva.

Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dell'incolpato;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
- motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

### **Art. 23 - Istruttoria**

L'istruttoria ha luogo entro 30 giorni e l'Organo procedente ha la facoltà di avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, nel rispetto del contraddittorio e dei termini di cui all'art. 20.

L'estrema varietà delle situazioni e dei comportamenti che possono costituire illecito sportivo, e la conseguente assenza di ogni tipologia, postulano l'assunzione di canoni probatori, che, al di là del libero convincimento del giudicante, e del rigoroso rispetto dei diritti e della personalità dell'indagato, consentano, in una valutazione correlata a detta atipicità, l'affermazione della verità.

### **Art. 24 - Dispositivo e motivazione**

Il G.S.U. e la C.G-D dovranno emettere il dispositivo della propria decisione al termine dell'udienza dibattimentale e dovranno darne lettura all'indagato.

La motivazione dovrà essere depositata presso la Segreteria Federale entro i quindici giorni successivi.

In presenza di complessità di questioni sottoposte a giudizio, il Giudice ha facoltà di riservarsi di decidere, nel rispetto dei Principi della Giustizia Sportiva che richiamano ad una rapida definizione dei processi. In tal caso, la decisione, corredata dalla motivazione, dovrà essere depositata presso la Segreteria Federale entro i 15 giorni successivi.

Il termine per la conclusione del 1° grado di giudizio è di 90 giorni a decorrere dal deferimento del Procuratore.


### **Art. 25 - Comunicazione e efficacia della decisione**

Le decisioni del G.S.U. e della C.G-D devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, a cura del Segretario Generale, all'indagato ed alle parti interessate, nonché al Presidente del Comitato/Delegato Regionale, al Presidente del Comitato/Delegato Provinciale, al Presidente dell'Affiliato o degli Affiliati interessati e al Procuratore Federale.

Le decisioni del G.S.U. e della C.G-D sono immediatamente esecutive a far data dalla notifica che deve essere fatta entro 5 giorni dal deposito della sentenza.

Copia di tutte le decisioni deve essere inviata al Casellario federale della F.I.D., tenuto dal Segretario Generale.

Tutte le decisioni degli Organi di Giustizia e Disciplina devono essere pubblicate sull'Organo ufficiale della Federazione "Damasport".



## **Capo VII - IL PROCEDIMENTO D'APPELLO**

### **Art. 26 - Impugnazioni**

Le decisioni del G.S.U. possono essere impugnate dalle parti interessate, nonché dal Procuratore Federale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, avanti la Commissione di Giustizia e Disciplina.

Le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, se operante come organo di giustizia di primo grado, possono essere impugnate dalle parti interessate, nonché dal Procuratore Federale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, avanti la Commissione d'Appello Federale.

L'impugnazione deve essere fatta con motivazione scritta trasmessa a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria federale.

Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale.

L'impugnazione non sospende l'esecutività della decisione impugnata, salvo quanto previsto dal successivo art. 28.

### **Art. 27 - Procedimento**

In presenza di impugnazione, entro dieci giorni dal ricevimento, la Segreteria degli Organi Giudicanti richiama gli atti e le carte processuali e li trasmette, congiuntamente all'impugnazione, al Presidente dell'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F, ed invia nel contempo copia dei motivi a tutte le parti interessate, ivi compreso il Procuratore Federale, comunicando loro che, entro 10 giorni dal ricevimento, possono, a mezzo di lettera raccomandata, inviare le loro controdeduzioni o memorie difensive e possono richiedere di essere sentite personalmente.

Nei successivi dieci giorni, la Segreteria degli Organi Giudicanti dovrà trasmettere tutta la documentazione ricevuta al Presidente dell'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F.

Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali facendone richiesta alla Segreteria degli Organi Giudicanti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione che si intende impugnare.

L'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, se appellante è solo l'imputato;
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito
- d) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
- e) se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.


Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Le parti ed il Procuratore Federale:

- a) non possono proporre domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
- b) non possono dedurre nuove prove, salvo che la parte dimostri di non averle potute dedurre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Il termine per la conclusione del 2° grado di giudizio è di 90 giorni a decorrere dal deposito dell'impugnazione.

### **Art. 28 - Istanza di sospensiva**



Con l'impugnazione principale può essere richiesta la sospensiva della esecutività della decisione impugnata, sulla quale è competente a decidere l'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F.

La sospensiva può essere concessa dal Giudice d'appello su istanza di parte in presenza di gravi motivi.

Il provvedimento, succintamente motivato in ordine alla ricorrenza o meno del danno paventato, deve essere emesso entro dieci giorni dalla presentazione del gravame.

#### **Art. 29 - Deposito della decisione**

Le decisioni dell'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F., devono essere depositate con tutti gli atti, entro 5 giorni, presso la Segreteria Federale, che ne curerà la notifica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Procuratore Federale, alle parti interessate, ed ai Presidenti del Comitato/Delegato Regionale, del Comitato/Delegato Provinciale e dell'Affiliato di appartenenza.

Gli atti sono conservati per la durata di 5 anni e possono essere esaminati dagli Affiliati e dai Tesserati coinvolti nelle controversie, e dagli Organi di Giustizia.

Copia di tutte le decisioni dell'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F., deve essere inviata al Casellario federale della F.I.D., tenuto dal Segretario Generale.

#### **Art. 30 - Efficacia della decisione**

Le decisioni dell'Organo di Giustizia di secondo grado, C.G-D o C.A.F., sono definitive, fatto salvo l'eventuale ricorso alla Camera di Conciliazione di Arbitrato per lo Sport, da proporre nei modi e nei termini previsti dallo Statuto C.O.N.I. e dal relativo regolamento e fatta salva la possibilità per le parti interessate di richiedere il giudizio di revisione.

### **Capo VIII - REVISIONE**

#### **Art. 31 - Istanza e procedura**

Avverso le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, non più soggette ad impugnazione, può essere proposta istanza di revisione, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- 1) sopravvenienza di nuove e decisive prove di non colpevolezza;
- 2) acclarata falsità in atti o in giudizio;
- 3) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile;

La natura straordinaria dell'impugnazione in questione, oltre ai sopra indicati limiti, ne incontra altri correlati alla capacità potenziale dei nuovi elementi di determinare il proscioglimento del già condannato con una delle formule seguenti: assoluzione o non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. Alla luce di ciò deve essere chiaro che la revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena. Il rimedio è esperibile senza limiti di tempo.

La domanda proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore federale deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello Federale.


Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione d'Appello Federale dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

La Commissione d'Appello Federale può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni relative al procedimento d'appello.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione d'Appello Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

La decisione, sia di accoglimento che di rigetto, non è soggetta a impugnazione.



## **Capo IX - SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 32 - Tipologia delle decisioni**

Gli Organi giudicanti pronunciano decisioni di:

- a) proscioglimento;
- b) condanna;
- c) non luogo a procedere, nel caso in cui non dovessero rilevare nei fatti denunciati violazioni disciplinari.

### **Art. 32/1 - Circostanze aggravanti**

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportando dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

### **Art. 32/2 - Concorso di circostanze aggravanti**

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

### **Art. 32/3 - Circostanze attenuanti**

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:


- a) aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria od altrui azione;
- c) l'aver concorso, insieme all'azione od omissione propria del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

### **Art. 32/4 - Concorso di circostanze attenuanti**

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene diminuita in misura non eccedente un terzo.



#### **Art. 32/5 - Valutazione delle circostanze**

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 32/6 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Se tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti il Giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe stata inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

#### **Art. 33 - Tipologia delle sanzioni**

Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:

- a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
- b) la deplorazione, che consiste in un rimprovero scritto rivolto al trasgressore, con diffida a non cadere più nell'errore;
- c) l'ammenda, da un minimo di € 200 sino ad un massimo di € 2.000;
- d) la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo non superiore a tre anni;
- e) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art.8 dello Statuto Federale; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro o Elenco Federale e Sociale.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) possono essere cumulate.

La competenza per l'irrogazione delle sanzioni sopra riportate è attribuita ai seguenti Organi:

- Giudice Unico, con eccezione della radiazione;
- Commissione di Giustizia e Disciplina;
- Commissione di Appello Federale.

Le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) debbono essere immediatamente comunicate alla Segreteria della FID., nonché, limitatamente per quelle di cui alla lettera e), al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.


#### **Art. 34 - Dell'Ammenda in particolare**

L'ammenda deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

#### **Art. 35 - Sanzioni accessorie**

Alla condanna di cui alla lettera d) del precedente art. 33, può conseguire la sanzione accessoria del divieto a formare squadra con uno o più giocatori, fino a un massimo di sei anni. In quest'ultima ipotesi, decorsi tre anni, l'interessato potrà richiedere la revoca del provvedimento alla Commissione d'Appello Federale con motivata istanza.

Alla condanna definitiva per illecito di gioco (intendendo per tale le fattispecie numero 6-7-8-9-10-11-12-13 dell'allegato 1 al presente Regolamento, denominato "All. 1 – Infrazioni commesse dai giocatori) seguirà,



nei confronti del giocatore, la sanzione accessoria della esclusione dalla gara in cui si è verificato l'illecito e della restituzione del premio eventuale.

I provvedimenti di deplorazione, ammenda, sospensione e radiazione, una volta divenuti definitivi, sono pubblicati sulla Rivista "DamaSport".

#### **Art. 36 - Recidiva**

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento sino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo illecito.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1) e 2) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al n. 3) può essere da un terzo a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

#### **Art. 37 - Tentativo**

L'Affiliato o il Tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

#### **Art. 38 - Spese**

La soccombenza nel giudizio disciplinare, sia di primo che di secondo grado, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, per esperimenti giudiziali, sopralluoghi, perizie, rimborsi spese di viaggio, comunicazioni telefoniche o telegrafiche od altro. Tali spese vengono forfettizzate con decisione dell'organo giudicante; sono dovute dall'affiliato o tesserato, comunque implicato.


Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa l'efficacia dell'Affiliazione o della Tessera Federale per l'anno in corso e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

I provvedimenti di cui al comma precedente non esonerano il condannato dal pagamento delle spese.

#### **Art. 39 - Inibizione**

Durante il tempo della sospensione:

- a) l'Affiliato sospeso non può organizzare manifestazioni e gare di dama, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti; i suoi Tesserati non possono partecipare ad alcuna gara, torneo o campionato;
- b) il Tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività federale né a competizioni patrocinate o organizzate dalla F.I.D. e dai suoi Sodalizi Affiliati e comunque da questi ufficialmente riconosciuti, né a qualsivoglia competizione all'estero come sopra ufficialmente organizzata o patrocinata dalle rispettive



Federazioni riconosciute; non può, inoltre, nel caso fosse iscritto ad un Albo od un Elenco od un Registro federale, esercitare alcuna attività connessa alla detta iscrizione.  
Chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) è automaticamente sottoposto a procedimento disciplinare ed è passibile di sanzione sino alla radiazione.

## **Capo X - TERMINI**

### **Art. 40 - Efficacia**

Tutti i termini, non espressamente indicati come perentori, si intendono ordinatori.

### **Art. 41 - Computo**

Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

## **Capo XI - CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE**

### **Art. 42 - Prescrizione**

Le infrazioni nelle quali si ravvisano gli estremi di "illecito sportivo", cadono in prescrizione nel termine di 5 anni, fatti salvi gli illeciti derivanti da doping, che si prescrivono in 8 anni.

Tutte le altre infrazioni avverso le quali non sia intervenuta decisione irrevocabile di condanna, cadono in prescrizione nel termine di due anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.

Sono cause interruttive:

- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
- c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- d) la decisione di condanna;
- e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

### **Art. 43 - Amnistia**

L'amnistia è un provvedimento generale, che estingue l'infrazione, e, se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.


Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

La competenza per la concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.



#### **Art. 44 - Indulto**

L'indulto è un provvedimento di carattere generale legato ad eventi di particolare rilevanza ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra più lieve.

L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

L'efficacia dell'indulto è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, che è l'Organo competente alla promulgazione, salvo che venga stabilita una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

#### **Art. 45 - Grazia**

Il Presidente della Federazione, su istanza dell'interessato, che abbia scontato almeno metà della pena e almeno cinque anni in caso di radiazione, assunte informazioni dal Presidente del Comitato Provinciale del luogo di residenza del richiedente, previo parere del Consiglio Federale, può concedere la grazia.

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato e per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente Federale. Il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione irrogata, ovvero commutarla in altra più lieve; non può peraltro estinguere le sanzioni accessorie, salvo che nello stesso venga altrimenti disposto.

Rientra nel potere discrezionale del Presidente tenere o meno conto ai fini della Grazia dell'avvenuto adempimento di tutte le eventuali condanne a pene pecuniarie, spese di giudizio, e sanzioni accessorie, nonché, se del caso, l'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa.

#### **Art. 46 - Riabilitazione**

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' emesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta;

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Corte Federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

Il suddetto Organo si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.


La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

Questa, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Corte d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.



## **TITOLO III - PROCEDIMENTI EXTRA GIUDIZIALI**

### **Capo I - CONCILIAZIONE**

#### **Art. 47 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport**

Le controversie che contrappongono la FID a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con l'esclusione di controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FID, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto.

#### **Art. 48 Costituzione e composizione del Collegio Arbitrale**

Per le decisioni delle controversie che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, di cui all'art. 50 dello Statuto, il Sodalizio Affiliato o il Tesserato può richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte e alla Segreteria Federale.

La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, con l'invito alla parte a procedere alla designazione del proprio Arbitro entro il termine di venti giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo lettera raccomandata, con accettazione contestuale dell'Arbitro designato, alla parte proponente e alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.


La parte proponente, nella comunicazione di cui sopra, è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di membri componenti gli Organi di Giustizia Federale per l'incarico di Presidente del Collegio.

La controparte è del pari tenuta a fare menzione espressa nella sua comunicazione circa la adesione o meno sui nominativi proposti.

In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.

Il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina provvederà inoltre a nominare d'ufficio anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione.

La parte può farsi assistere da un legale o da un assistente di fiducia, munito di delega.



Le funzioni di Segretario, anche per quanto attiene alla comunicazione della data del procedimento stabilita dal Presidente del Collegio degli Arbitri, saranno espletate dal Segretario Generale della Federazione o da altro funzionario della Segreteria Federale designato dal Presidente stesso.

#### **Art. 49 - Procedura, pronunzia del lodo, sostituzione del Presidente o dei Componenti**

Il Collegio dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forme, compiendo tutti gli atti d'istruzione ritenuti necessari, e dovrà pronunciare il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio; per l'esecuzione andrà depositato, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della Federazione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Il lodo è deliberato a maggioranza semplice.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria Generale della Federazione, che ne La informerà il Consiglio Federale alla prima riunione, nei 15 giorni successivi, a cura del Presidente o dell'estensore indicato nel dispositivo.

Nel caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro; ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

#### **Art. 50 - Conferimento dell'incarico di Componente del Collegio Arbitrale**

L'incarico di componente del Collegio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente.

Le spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente, nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.

#### **Art. 51 - Esecuzione del lodo**

Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria F.I.D. a mezzo raccomandata A.R.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.


L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza, e la parte inadempiente verrà deferita agli organi di giustizia.

### **Capo II - CONFLITTI DI COMPETENZA**

#### **Art. 52 - Generalità**

La Commissione d'Appello Federale è l'Organo deputato a dirimere i conflitti di competenza che dovessero insorgere tra i vari Organi Federali Centrali e Periferici.

#### **Art. 53 - Procedimento**



In caso di conflitto, gli atti devono essere rimessi entro 30 giorni a mezzo raccomandata, a cura dell'Organo che ha sollevato l'eccezione, alla Commissione d'Appello Federale, mediante trasmissione e deposito nella Segreteria degli Organi di Giustizia, che, entro i successivi cinque giorni, provvederà all'inoltro al Presidente della Commissione.

#### **Art. 54 - Decisione**

La decisione, inappellabile, viene depositata nella Segreteria degli Organi di giustizia, entro 15 dalla data di ricevimento degli atti da parte del Presidente della C.A.F..


La decisione, che dichiara la competenza di un determinato Organo, annulla automaticamente e rende inefficaci, con effetto *ex tunc*, tutti gli atti posti in essere e le deliberazioni prese da altro Organo incompetente.

#### **Allegati**

Fanno parte integrante del presente Regolamento gli Allegati 1 (Infrazioni commesse dai giocatori), 2 (Infrazioni commesse da arbitri e direttori di gara), 3 (Infrazioni commesse da Affiliati), 4 (Infrazioni commesse da Tesserati).

#### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del C.O.N.I..



## **APPENDICE AL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA:**

### **INFRAZIONI E SANZIONI**

Gli adempimenti a cura della Direzione di Gara o della Giuria di Gara nonché le principali infrazioni e sanzioni sono previste nelle tabelle sottostanti formanti parte integrante del presente Regolamento.

Per quanto non previsto si fa comunque obbligo agli Arbitri di segnalare qualsiasi avvenimento non regolamentare accaduto durante una manifestazione nella Scheda di Gara.

In caso di infrazioni concernenti l'antidoping si rinvia al relativo regolamento.

Si precisa inoltre che le sanzioni comminate per fatti connessi al doping hanno efficacia presso tutte le Federazioni Sportive.

La Procura Federale deve collaborare con quella del C.O.N.I., informandola di ogni notizia di reato in materia.

A termine della presente sono riportate in allegato le sanzioni per le **infrazioni commesse da giocatori, da arbitri, da affiliati e da tesserati.**

### **RICORSI**

1. Avverso le decisioni del Direttore di Gara può essere presentato ricorso alla Giuria di Gara.
2. La decisione della Giuria di Gara è inappellabile.
3. I ricorsi devono essere sempre accompagnati dalla relativa tassa.
4. La tassa per i ricorsi durante le gare è indicata sul programma della manifestazione.
5. La tassa per i ricorsi indirizzati alla Commissione di Giustizia e Disciplina è di € 125,00 da versare sul C/C postale intestato alla F.I.D.
6. La tassa per i ricorsi indirizzati alla Commissione di Appello Federale è di € 250,00 da versare sul C/C postale intestato alla F.I.D.